

legi et mercantie a questa nostra città; dal che ne seguite che augmentorono non solo le ricchezze et facultà particolari, ma *etiam* la Republica et Stato. Et perchè al presente, si per causa de le guerre, come di altri corsi che ha preso la mercadantia, si vede chiaramente questa nostra città haver sentito et ognor più sentir danno insuportabile; et fra li altri che li datii nostri de l' intrada, ussita et mesetaria sono tanto minuidi che la Signoria nostra ha de dano più ducati 30 milia a l'anno *adeo* che non se li provedendo *cum* presto et opportuno remedio, questa nostra città (*sarà*) *poenitus destituta* da li trafegi et in non bona conditione; et perchè fra li molti contrarii, uno de le principal sono le fiere de Lanzan et Recanati dove concorre el forzo di greci, turchi, azemini et altri de Levante *cum* robe de quelli paesi; et a l'incontro, de Italia, fiorentini, milanesi et altri assai, et *etiam* da tutto el ponente et di Alemagna et fino englesi *cum* pani et altre robe; che quando questi se dusesse qua come antiquamente vegnivano, cederia in grandissimo utile et beneficio de le cose nostre, et seria optimo principio a redrezar *etiam* le altre mercadantie *cum* universal comodo et beneficio de tuta la città et del Stato nostro; et pertanto, essendo necessario farne optima provision et de sorte che ne segui el desiderato frutto; pertanto, è da haverne bona consideration per poter poi *cum* fundamento deliberar et proveder a tanto bisogno, et però:

L'anderà, parte, che tutti quelli del Collegio nostro che hanno auctorità di meter parte in questa materia, et *similiter* i Savii sopra la mercadantia *nemine excepto*, siano obligadi de vegnir per tutta la futura settimana a questo Consiglio *cum* le opinion sue in questa materia per far quelle provision che parerano esser al proposito, si per el beneficio publico come privato, sotto pena a quelli che contrafarano de ducati 500 d'oro, da esserli tolti per cadaun di Avogadori nostri de Comun, et per cadaun del Collegio nostro senza altro Consiglio, et di poter esser mandati per debitori a Palazzo per cadaun di predicti, non possendo esser depenadi se i non haveranno integramente satisfato; la mità di la qual pena sia del nostro Arsenal, et l'altra mità de quelli che farano la execution.

| | |
|-------------|-----|
| De parte | 177 |
| De non | 3 |
| Non sincere | 0 |

1524. 18 Junii, in Rogatis.

239¹¹

*Consiliarii omnes,
Capita Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes terræ firmæ.*

Fu deliberato per questo Consiglio a di 21 Marzo proximo preterito, sotto honesto velame, che la parte de di 15 Ottobre 1504 disponente che li banditi *ad inquirendum*, non si presentando in termine de mesi 16 da poi finiti li rezimenti di quelli dai quali fusseno stà condannati si havesseno per confessi etc. *ut in ea*, sia revocata et nulla per quanto spetta alli homicidii puri et altri casi semplici, circa i quali si debba servar quello che avanti si osservava; ma li effetti che tale deliberation ha prodotto et produce sono cattivi, et del tutto contrarii si alla iustitia, come *etiam* a l'honor del Stato nostro; perchè molti banditi *ad inquirendum*, havuta intelligentia et convention *cum* altri banditi per casi simili et maggiori che li hanno dato denari, si hanno fatto prender da quelli, essendo certi di aiutarse *cum* diversi mezi, et sono stà absolti si li captori per haverli presentati, come *etiam* li ditti presi; ed ogni di ancora più seguiranno di questi inconvenienti et disordini, che sono di pessima qualità, se non li sia provisto come è necessario far. Essendo oltra di ciò data a tutti simili banditi *ad inquirendum* occasione *etiam* di differir la presentation sua a quel tempo che li parà più congruo et al proposito suo de esser, *cum* li modi che ben sanno trovar, absolti senza pena, benchè i siano in colpa, *cum* displicentia del nostro signor Dio, offensione della iustitia et dishonor del Stato nostro. Et però:

L'anderà parte, che per autorità di questo Consejo sia revocata la sopraseritta parte de di 21 de Marzo proximo passato, et la ditta di 15 Ottobre 1504 sia retornata nel suo pristino vigor, sichè la sia et debba esser osservata et haver executione iuxta la sua continentia; et dove la dice che i banditi *ad inquirendum* habbino termine ad appresentarsi de mexi 16 da poi finiti i regimenti di quelli rectori che li havran condannati, si intendi *de coetero* esso termine di anni do; *cum additione etiam* de l' infrascripto capitolo ultimo della predita parte de 21 Marzo, cioè: che in le denuntie et querele che saranuo date alli rectori nostri

239^{*}

(1) La carta 238* è bianca.